

Attribuzione dei posti

L'attribuzione dei posti è regolata dall'art. 44 dell'OM 215/1991

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni ... da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.

La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio in questione riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

n caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Al termine delle procedure su indicate, il seggio elettorale n. 1 procede mediante affissione all'albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell'elenco dei membri del consiglio eletti.

Attribuzione dei posti dopo lo scrutinio

Come disposto dai **commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 44 della circolare ministeriale 215 del 15 luglio 1991**, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Esempio dimostrativo

Immaginiamo che in una scuola si presentino, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, tre liste studentesche con 8 candidati per lista. Potranno essere eletti 4 studenti in tutto. Vediamo come si attribuiscono questi 4 posti.

Se la Lista I ha totalizzato 912 voti, la Lista II 600 voti e la Lista III 180 voti, bisognerà dividere progressivamente i voti della lista per 1,2,3 e 4, in modo tale da ottenere:

Lista I: 912, 456, 304, 228

Lista II: 600, 300, 200, 150

Lista III: 180, 90, 60, 45

A questo punto si prendono in ordine decrescente i primi 4 quozienti calcolati: **912, 600, 456, 304**, siccome tre quozienti appartengono alla Lista I e uno solo alla Lista II, nessuno alla Lista III, significa che tre posti vanno alla Lista I e un solo posto va alla Lista II. All'interno delle liste saliranno in Consiglio di Istituto i primi tre studenti con maggiore numero di preferenze della Lista I e il primo per numero di preferenze della Lista II.